

Cassa pensione Calzature-Cuoio

(proparis Previdenza arte e mestieri Svizzera)

Appendice 2 al

regolamento di previdenza 2013

Seconda parte: Disposizioni generali

Validità dal 1° gennaio 2017

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale a entrambi i sessi.

Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico del diritto derivante dal regolamento in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Con decisione del 15 marzo 2017, il consiglio di fondazione emana, con validità al 1° gennaio 2017, la seguente Appendice 2 al summenzionato regolamento. Quest'ultimo è adeguato secondo le seguenti disposizioni:

Cifra 6.1.5 Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge è equiparato alla vedova o al vedovo nella misura della previdenza obbligatoria, se il matrimonio è durato almeno dieci anni ed è stata assegnata al coniuge, al momento del divorzio, una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 CC (art. 124e cpv. 1 CC o art. 34 cpv. 2 e 3 LUD in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata). Il diritto sussiste fino al momento in cui la rendita sarebbe stata dovuta.

Le prestazioni per i superstiti della fondazione saranno ridotte dell'ammontare che eccede, insieme alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, il diritto stabilito dalla sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell'AVS saranno computate nel calcolo solo se sono più elevate rispetto al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia AVS.

Cifra 8.4 Riduzione delle prestazioni di previdenza

Il secondo paragrafo della cifra 8.4.1 viene modificato come segue:

Sono computabili le prestazioni di natura e scopo affine, che vengono versate alla persona avente diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali rendite o prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione della rendita di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione di assegni per grandi invalidi, delle indennità uniche in capitale e di prestazioni analoghe. Le rendite per orfani per i figli dell'avente diritto saranno ugualmente considerate. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità sarà inoltre computato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito, fatta eccezione per il reddito supplementare che si raggiunge partecipando a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a della Legge federale sull'assicurazione per invalidità (LAI). **Conformemente all'art. 24 cpv. 2ter OPP 2, la parte di rendita assegnata in seguito a divorzio al coniuge creditore continua a essere computata al coniuge debitore.**

La cifra 8.4.2 viene modificata come segue:

Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sono considerate redditi conteggiabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità uniche in capitale e di prestazioni analoghe. Le prestazioni della cassa pensioni vengono ridotte nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% dell'importo che, nel calcolo del sovrindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, era considerato come guadagno presumibilmente perso. L'importo sarà adeguato al rincaro registrato tra il raggiungimento dell'età di pensionamento e il momento del calcolo. L'ordinanza sull'adeguamento delle rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi è applicabile per analogia. **Conformemente all'art. 24 cpv. 2ter OPP 2, la parte di rendita assegnata in seguito a divorzio al coniuge creditore continua a essere computata al coniuge debitore.**

Cifra 8.9 Versamento

La cifra 8.9.5 sarà modificata come segue:

Se la persona assicurata è coniugata, il versamento della liquidazione in capitale è possibile solo se il coniuge dà il suo assenso per iscritto. La firma del coniuge deve essere autenticata. Lo stesso vale per analogia anche nel caso di una convivenza registrata secondo la cifra 6.2. Se non è possibile raccogliere l'assenso o se esso viene rifiutato senza un motivo valido, è possibile rivolgersi al tribunale civile.

Cifra 8.13 Divorzio

Viene ora inserita la cifra 8.13.:

- Principi
- ¹ In caso di divorzio, secondo il diritto svizzero, il tribunale competente decide sui diritti dei coniugi in base agli artt. 122 fino a 124e CC, eventualmente suddividendo le prestazioni di uscita e le rendite di vecchiaia nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale.
 - ² Per quanto concerne gli assicurati invalidi che, al momento della presentazione della domanda di divorzio, non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento, viene considerata vincolante e deve essere eventualmente suddivisa la prestazione d'uscita alla quale l'assicurato invalido avrebbe diritto in caso di cessazione dell'invalidità.
 - ³ In caso d'avvio di una procedura di divorzio, l'erogazione delle rendite per i figli già in corso rimane invariata.
 - ⁴ Per il conguaglio della previdenza professionale sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri. Qualora sentenze di divorzio estere si esprimessero su una suddivisione dei diritti nei confronti di istituti di previdenza svizzere, deve essere disponibile una dichiarazione di riconoscimento e di esecutività (sentenza o decisione) del tribunale svizzero competente affinché la divisione possa essere eseguita.
- Utilizzo
- ⁵ L'ammontare e l'utilizzo di un diritto a prestazioni d'uscita da trasferire o a una rendita da ripartire dipendono dalla sentenza del tribunale, passata in giudicato.
- Divisione della prestazione d'uscita:
Riduzione dell'aver di vecchiaia e delle prestazioni
- ⁶ Qualora, nell'ambito dell'esecuzione del divorzio, venga trasferita una parte della prestazione d'uscita, l'aver di vecchiaia sarà ridotto dell'importo richiesto quando la sentenza di divorzio sarà passata in giudicato. In caso di invalidità parziale, l'importo da trasferire sarà addebitato, nella misura in cui possibile, alla parte attiva.
 - ⁷ L'aver di vecchiaia verrà ridotto in modo tale che la proporzione tra l'aver di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio rimanga costante.
 - ⁸ L'organo di esecuzione riduce le aspettative sulle prestazioni di vecchiaia e sulle prestazioni assicurate in caso di decesso e di invalidità se queste sono dipendenti dall'ammontare dell'aver di vecchiaia (possibili prestazioni future).
 - ⁹ L'organo di esecuzione riduce le prestazioni in corso e in aspettativa della previdenza obbligatoria (rendita d'invalidità vitalizia secondo la LPP e prestazioni dipendenti).
- Divisione delle prestazioni di rendita in corso:
Riduzione delle prestazioni
- ¹⁰ Se, nell'ambito del divorzio, viene concessa all'ex coniuge dell'assicurato una parte di una prestazione di rendita in corso, la rendita in corso viene ridotta per l'assicurato dell'importo concesso. La divisione della rendita avviene nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
 - ¹¹ La prestazione di rendita in corso viene ridotta per l'assicurato quindi in modo tale che la proporzione tra la quota di rendita obbligatoria e quella sovraobbligatoria rimanga costante. L'organo di esecuzione riduce di conseguenza le aspettative dipendenti dall'ammontare della rendita su possibili prestazioni future.

- Rendita del divorzio
- ¹² La parte di rendita assegnata all'ex coniuge dell'assicurato viene convertita dalla fondazione in una rendita del divorzio vitalizia da corrispondere al coniuge creditore (beneficiario della rendita del divorzio) al momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato, secondo le disposizioni dell'art. 19h OLP. Questa nuova rendita del divorzio non giustifica aspettative sulle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. La proporzione tra la prestazione obbligatoria e quella sovraobbligatoria viene mantenuta.
- ¹³ La rendita del divorzio viene versata in contanti ai sensi dell'art. 22e LFLP se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento ai sensi della LPP oppure è il beneficiario a poter esigere il pagamento in contanti (prelievo di una rendita d'invalidità completa dell'AI o raggiungimento dell'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP).
- ¹⁴ La liquidazione in capitale al coniuge creditore della rendita del divorzio da versare in contanti non è possibile.
- ¹⁵ Se non sussiste alcuna ragione per il pagamento in contanti, la rendita del divorzio viene trasferita all'istituzione di previdenza del coniuge creditore ai sensi delle disposizioni dell'art. 19j OLP. Lo stesso vale quando il coniuge creditore richiede espressamente il trasferimento, sulla base dell'art. 22e cpv. 2 seconda frase LFLP.
- ¹⁶ L'organo di esecuzione trasferisce – invece della rendita del divorzio all'istituzione di previdenza del coniuge creditore – una liquidazione in capitale unica all'istituzione di previdenza, se il coniuge creditore e la sua istituzione di previdenza danno il loro assenso. La conversione delle rendite del divorzio in una liquidazione in capitale poggia sulle basi di calcolo definite nel regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve, valide al momento del trasferimento. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti del coniuge creditore nei confronti della fondazione.
- ¹⁷ Qualora mancassero i dati necessari al trasferimento, l'organo di esecuzione trasferisce la rendita del divorzio non prima di sei mesi, al massimo dopo due anni, alla Fondazione istituto collettore LPP.
- Riacquisto
- ¹⁸ L'assicurato attivo ha la possibilità, nell'ambito della prestazione d'uscita trasferita, di effettuare riacquisti totali o parziali. Le disposizioni relative all'entrata nella fondazione si applicano per analogia. I prelievi dalla parte d'invalidità della previdenza non possono essere riacquistati.
- ¹⁹ Un tale acquisto viene accreditato all'avere di vecchiaia obbligatoria e sovraobbligatoria in modo corrispondente alla proporzione al momento del versamento. Le prestazioni in aspettativa precedentemente ridotte aumentano di conseguenza.
- Far rivalere i diritti degli assicurati nei confronti di altre istituzioni di previdenza
- ²⁰ Se un versamento o la rendita del divorzio trasferito/a alla fondazione sulla base di una sentenza di divorzio a favore di un assicurato supera l'importo massimo possibile di acquisto nelle prestazioni regolamentari secondo la cifra 11.2., la parte eccedente viene trasferita su un conto di libero passaggio secondo quanto indicato dall'assicurato.
- ²¹ L'assicurato beneficiario deve informare l'istituzione di previdenza del coniuge debitore sull'eventuale nuovo indirizzo di pagamento (ad es. in caso di uscita,

pagamento in contanti a seguito di pensionamento, in caso di passaggio all'istituto di libero passaggio per mancata possibilità di acquisto ecc.).

- Compensazione di diritti reciproci ²² La compensazione di diritti reciproci su prestazioni d'uscita o parti di rendita concesse è possibile. La conversione di rendite in una liquidazione in capitale poggia sulle basi di calcolo definite nel regolamento per determinare accantonamenti e riserve, valide al momento dell'avvio del procedimento di divorzio. È determinante l'importo della rendita assegnato prima della conversione nella rendita del divorzio.
- Pensionamento durante il procedimento di divorzio ²³ Se il pensionamento si verifica per un assicurato durante il procedimento di divorzio, la fondazione riduce la rendita se deve essere trasferita una prestazione d'uscita. Come compensazione, ai sensi dell'art. 19g LFLP, per i versamenti di rendite nel frattempo troppo elevati, la fondazione riduce inoltre la prestazione di uscita da trasferire e riduce anche la rendita.

Cifra 11.1 Contributi

Viene ora inserita la cifra 11.1.7.:

In caso di prestazioni d'entrata e trasferimenti in seguito a divorzio, l'accredito proporzionale si basa sull'aver di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio secondo le indicazioni dell'istituzione di previdenza che effettua il trasferimento.

In caso di riacquisto dopo il divorzio e di rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni, l'accredito avviene nella stessa proporzione del versamento precedente. Se la quota dell'aver obbligatorio relativa al prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni non è più individuabile, l'accredito avviene sulla base dell'attuale divisione dell'aver di vecchiaia.

Gli acquisti dell'assicurato nelle prestazioni regolamentari e per il pensionamento anticipato, i versamenti del datore di lavoro nonché altri versamenti, come ad es. quelli della fondazione, vengono accreditati all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.